



Elba Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER IL CAUZIONAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI

"POLIZZA DIRITTI DOGANALI"



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER IL CAUZIONAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nota bene: Nel testo che segue le lettere 'D.D.' indicano, a secondo dei casi, la bolletta doganale qualora ci si riferisca ad operazioni doganali [Art. lettera a), c), d), f)] o l'autorizzazione rilasciata dalla Competente Autorità Doganale negli altri casi [Art. 1 lettera b) ed e)].

Art. 1

La presente polizza - sostitutiva della cauzione reale dovuta dalla Ditta Stipulante ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale - garantisce il pagamento, fino a concorrenza della somma assicurata, dei diritti doganali, spese ed interessi di ogni specie, che fossero dovuti all'Amministrazione delle Dogane dalla Ditta Stipulante: a) in caso di mancata o ritardata presentazione alla Dogana di destinazione delle merci estere spedite con Bolletta di cauzione (rif. articoli 141, 143, 145 e 244 del Testo Unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); b) in caso di inadempimento agli obblighi ed oneri, facenti carico alla Ditta Stipulante, per il deposito doganale di merci estere in magazzini di proprietà privata (rif. art. 150 del Testo Unico anzidetto) oppure in magazzini o recinti di temporanea custodia (arti. 94, 95, 96, 97, 98, 145, 277 del Testo Unico anzi citato); c) in caso di mancata riesportazione integrale o parziale delle merci estere temporaneamente importate (rif. arti. 89, 182, 191, 194, 198 del Testo Unico citato); d) in caso di mancato pagamento dei diritti doganali inerenti a merci in relazione alle quali sia insorta controversia circa la qualificazione, l'origine ed il valore, ovvero a merci di cui, per qualsiasi altro motivo, sia stato consentito il rilascio con sospensione del pagamento dei diritti doganali o di parte di essi (artt. 61, 65 e 83 del Testo Unico citato);

e) in caso di mancato pagamento dei diritti doganali dei quali è stato consentito il pagamento periodico ovvero il pagamento differito (artt. 78, 79 e 87 del citato Testo Unico); f) in caso di mancata esportazione totale o parziale fuori del territorio della Comunità Economica Europea, entro i termini di tempo stabiliti, dei prodotti per i quali la Ditta Stipulante ha ottenuto l'anticipata restituzione dei prelievi all'esportazione; g) in caso di mancato adempimento di obbligazioni, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere, assunte dalla Ditta Stipulante nei confronti dell'Amministrazione delle Dogane e per le quali la Società abbia rilasciato garanzia con la presente polizza. Per quanto concerne in particolare gli interessi, si intendono garantiti quelli previsti dagli artt. 79, 86 e 218 del Testo Unico. h) la garanzia comprende anche i diritti doganali, interessi e spese qualora l'Amministrazione Doganale ne richieda il pagamento - in conformità alla circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette, n. 1187/923 del 1 dicembre 1973 - a seguito di furto e/o rapina delle merci vincolate a dogana. La Ditta Stipulante si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta e con rinuncia a qualsiasi eccezione, la somma versata a tale titolo dalla Società stessa, maggiorata degli eventuali interessi di mora ai sensi delle condizioni aggiuntive.

Art. 2

La garanzia della polizza è prestata relativamente al debito che potesse derivare dall'operazione doganale precisata nel presente contratto, sempreché sia stato regolarmente effettuato il pagamento dell'intero premio o della prima rata di premio, degli accessori e delle tasse governative, fino al momento in cui la Dogana rilascerà alla Ditta Stipulante il 'certificato di scarico' o la quietanza di avvenuto pagamento, e restituirà l'atto di garanzia rappresentato dall'esemplare di polizza in suo possesso. Nel caso di eventuali proroghe queste saranno disciplinate come appresso: a) quando la validità del D. D. relativa alle spedizioni di merci da una Dogana all'altra venga prolungata dall'Amministrazione Doganale oltre il periodo di durata specificata in polizza, questa coprirà i rischi dell'operazione anche nel periodo di proroga eventualmente concesso. In tale caso la Ditta Stipulante si obbliga a corrispondere alla Società un premio supplementivo la cui misura verrà stabilita in correlazione al periodo di proroga ed al premio minimo stabilito dalla Società; b) quando si tratti di merci in deposito in magazzini di proprietà privata o di merci in temporanea importazione, se allo scadere del periodo indicato in polizza la presente garanzia debba ancora rimanere in vigore per non essere ancora avvenuta la liberazione della Ditta Stipulante, la garanzia si intenderà tacitamente rinnovata (con l'obbligo della Ditta stessa di pagare alla Società, in via anticipata, il premio relativo) di trimestre in trimestre e fino alla definitiva liberazione. Qualora, per qualsiasi causa, l'Amministrazione delle Dogane dovesse liberare la Ditta Stipulante dagli oneri di cui all'operazione doganale garantita con la presente polizza prima della scadenza di questa - fermo restando quanto precedentemente stabilito - il presente contratto s'intenderà senz'altro rescisso, senza che la Ditta stipulante possa pretendere alcun rimborso proporzionale al premio.

Art. 3

Ad espressa deroga di quanto disposto dall'art. 1901 del C.C., la garanzia di cui alla presente polizza avrà efficacia nei confronti dell'Amministrazione Doganale anche nel caso di mancato pagamento dei premi relativi alle proroghe di garanzia di cui all'art. 2 da parte della Ditta Stipulante. Tuttavia, in tale evenienza, e sempreché ne ricorrano i termini, la Società potrà notificare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Amministrazione, delle Dogane e alla Ditta Stipulante, la disdetta del contratto e la cessazione della garanzia, da valere non prima del 180 giorno successivo alla notificazione.

Art. 4

La polizza e le sue appendici sono i soli documenti che determinano i rapporti contrattuali. Qualunque dichiarazione concernente l'assicurazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e diventa efficace soltanto dopo la ratifica della Società nella polizza stessa o con appendice. La Ditta Stipulante si impegna:

- a) ad assumere la responsabilità dell'uso illegittimo che altri potesse fare della presente polizza in caso di smarrimento, impegnandosi in questo ultimo caso: 1) a darne pronto avviso con lettera raccomandata alla Società, affinché essa possa porre in atto tutte le precauzioni richieste dal caso;
- 2) a fornire alla Società tutte le notizie e indicazioni atte a rintracciare il documento ed a seguirne i suggerimenti e le istruzioni, onde evitare che la polizza possa, nel frattempo, essere da altri usata con frode, a danno della Società e della Ditta Stipulante.
- b) a comunicare prontamente alla Società ogni e qualunque eccezione formulata dall'Amministrazione Doganale in ordine all'operazione doganale per la quale viene prestata la presente garanzia;
- c) a restituire alla Società, al termine della garanzia, l'esemplare di polizza di cui tornerà in possesso all'atto dello svincolo della cauzione, oppure a notificare formalmente alla Società l'esaurimento della garanzia accompagnando tale notifica con apposita dichiarazione della Dogana.

Art. 5

La Ditta Stipulante dichiara di conoscere tutte le norme che regolano l'uso del D.D., nonché tutte le disposizioni legislative e di regolamentazione doganale, relativamente alla materia oggetto della presente assicurazione fideiussoria. Essa si impegna ad attenersi scrupolosamente a siffatte norme rispettando tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni di legge in materia doganale.



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER IL CAUZIONAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI

Art. 6

La Società ha la facoltà, non l'obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si renda possibile una richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione Doganale, di svolgere in nome e conto della Ditta Stipulante tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi.

Art. 7

La Società è obbligata a versare alla Dogana le somme dovute dalla Ditta Stipulante nei limiti e nei casi della presente polizza, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale: la richiesta rivolta alla Ditta Stipulante, da parte della Dogana, sarà sufficiente a costituire in mora l'Assicuratore, dopo decorsi trenta giorni dalla richiesta stessa.

Art. 8

La Società, nei limiti delle somme pagate, resta senz'altro surrogata all'Amministrazione delle Dogane in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Stipulante, suoi aventi causa o terzi che, a qualunque titolo, siano obbligati al pagamento. Nel caso che l'intervento della Società si verifichi in conseguenza di danni dovuti a rischi "Trasporti" contemplati e coperti da polizze emesse da Società diverse da Elba Assicurazioni S.p.A., l'azione di rivalsa sarà esperita verso la Ditta Stipulante solo dopo che l'Assicuratore di tali rischi abbia rifiutato l'indennizzo. Qualora il danno sia risarcibile su una polizza trasporti emessa da Elba Assicurazioni S.p.A., avverrà automaticamente la compensazione tra il debito della Società e il di lei credito per rivalsa. La Ditta Stipulante cede, inoltre, alla Società stessa ogni diritto ed azioni di rivalsa nei confronti dei vettori o di qualsiasi terzo che debba a qualunque titolo rispondere del sinistro. Per l'efficace esperimento dell'azione di regresso verso la Ditta Stipulante e i suoi aventi causa, i documenti saranno forniti dall'Amministrazione delle Dogane, mentre per l'azione di rivalsa verso i vettori o qualsiasi terzo, saranno forniti dalla Ditta Stipulante.

Art. 9

Tutte le spese di bolli, tasse e imposte, diritti di quietanza, attuali e futuri, dipendenti direttamente ed indirettamente dalla presente assicurazione, sono a carico della Ditta Stipulante.

Art. 10

Per quanto altro non espressamente sancito nella presente polizza si applicano le disposizioni di Legge in materia di contratti d'assicurazione e fideiussione, alle quali le Parti integralmente si riportano. In caso di controversia, l'Autorità Giudiziaria competente è quella di Milano o del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 11

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale di Elba Assicurazioni S.p.A..

